



Proposta di modifica del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

All'art. 1, in fine, è introdotta la seguente lettera: “f) primo incontro di mediazione: il primo incontro informativo da tenersi tra le parti in lite e il mediatore che permetta di verificare la sussistenza di concreti presupposti per arrivare ad un accordo amichevole e di informare le parti sull'attività di mediazione e sui benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20”

All'art. 4, il primo comma è sostituito con il seguente: “1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale territorialmente competente a decidere la controversia secondo le disposizioni degli artt. 18 e ss. c.p.c. La competenza territoriale è derogabile dalla volontà congiunta delle parti. L'espletamento della mediazione presso un organismo non territorialmente competente può essere valutato dal giudice, in caso di mancata comparizione della controparte, come giusto motivo ai sensi del successivo art. 8”.

Successivamente, viene introdotto il seguente comma 1-bis: “In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate a più organismi di mediazione, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, anche se territorialmente incompetente. Nell'atto di convocazione all'incontro di mediazione si deve indicare il giorno in cui l'organismo ha ricevuto l'istanza di mediazione”

All'art. 5, il primo comma è sostituito dal seguente: “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, divisione, successioni ereditarie, diritti reali, patti di famiglia, società di persone, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità degli organi societari verso la società, i soci ed i creditori sociali, responsabilità contrattuale ed in particolare mandato, agenzia, contratti bancari ed assicurativi, trasporto, appalto e fornitura, compravendita, diffamazione col mezzo della stampa è tenuto preliminarmente a esperire il primo incontro di mediazione ai sensi del presente decreto o, in alternativa, il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, fino alla precisazione delle conclusioni o alla discussione della causa. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa rinvia la causa onde poter consentire il completamento della procedura di mediazione. Se invece la mediazione non è stata esperita, dispone l'interruzione del giudizio, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Al termine del procedimento di mediazione, in caso di esito negativo, le parti hanno trenta giorni di tempo per riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 297 Cpc.

Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.



Nel secondo comma, le parole “può invitare le stesse a procedere” sono sostituite con “ordina alle stesse di procedere”; le parole “l’invito deve essere rivolto alle parti prima”, sono sostituite con le parole “L’ordinanza può essere emessa entro”. L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Con l’ordinanza di mediazione il giudice sospende il processo. Nel procedimento di mediazione instaurato su invito del giudice non si tiene il primo incontro informativo”.

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: “2-bis. In caso di mancata presentazione della istanza di mediazione nei termini previsti o indicati dal giudice, questi dichiara improcedibile l’azione eventualmente riassunta, condannando la parte negligente al pagamento delle spese del giudizio. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara immediatamente esecutivo il decreto opposto.

2-ter Se una delle parti invitate dal giudice non si presenta in mediazione, la parte che diligentemente si è presentata può chiedere che il mediatore formuli una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 11 seguente”.

Nel quinto comma, le parole “e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6”, sono sostituite dalle seguenti: “interrompe il giudizio o l’arbitrato”. La frase “allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati ma non conclusi” è sostituita con la seguente: “Quando invece la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi, il giudice o l’arbitro rinvia il procedimento ad altra udienza, consentendo di terminare il procedimento di mediazione”. In fine al quinto comma è aggiunta la seguente frase: “In caso di esito positivo del procedimento di mediazione con obbligo derivante da clausola contrattuale, i compensi degli arbitri eventualmente incaricati dovranno essere congruamente ridotti”.

Dopo l’art. 5, è inserito il seguente articolo: “5 bis - Monitoraggio degli uffici giudiziari e obiettivi di stabilità - 1. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il giudice valuta i procedimenti del suo ruolo ai sensi del comma 2 del presente articolo e presenta al capo dell’ufficio una relazione che riporti il numero complessivo delle cause inviate in mediazione e del numero delle cause abbandonate o cancellate dal ruolo in seguito al conseguimento dell’accordo raggiunto in mediazione. La mancata presentazione di tale relazione sarà valutata negativamente ai sensi della lettera b del secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 05 aprile 2006, n. 160.

2. Gli inviti rivolti alle parti ad andare in mediazione sono valutate al fine della produttività del giudice, ai sensi della lettera b del secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 05 aprile 2006, n. 160.

3. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione dei quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire la mediazione su ordinanza del giudice, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura, che ne tiene conto ai sensi dell'art. 46, primo comma, del decreto legislativo 05 aprile 2006, n. 160, e al Ministero della giustizia.

4. Le mediazioni su invito del giudice che si concludono con accordo amichevole concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 25, lett. E della legge di stabilità n. 228/2013.

L’art. 6 è sostituito dal seguente: “Art.6 – Durata - 1. L’organismo di mediazione entro 10 gg dal ricevimento dell’istanza di mediazione fissa il primo incontro nei successivi 30 giorni.



2. Il primo incontro informativo di cui all'art. 1, lett. f) può essere rinviato per motivi oggettivi e su istanza di parte. In ogni caso non può protrarsi oltre 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Qualora il procedimento di mediazione si protragga oltre al primo incontro di mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata massima di quattro mesi, salvo accordi di proroga concordata tra le parti, il mediatore e l'organismo.
4. I termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di deposito della domanda di mediazione, e non sono soggetti a sospensione feriale.

L'art. 7 è sostituito dal seguente: “Art.7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo - 1. Il periodo di cui all'articolo 6, non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”.

All'art. 8, al primo comma, dopo le parole “designa un mediatore”, sono aggiunte le parole “esperto in materia”; dopo le parole “fissa il primo incontro tra le parti”, sono aggiunte le parole “e il mediatore” e le parole “non oltre quindici giorni dal deposito della domanda” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre trenta giorni dal deposito della domanda”.

Di seguito, vengono introdotti i seguenti commi: “1-bis. In caso di questioni che prevedono particolari difficoltà giuridiche, il responsabile dell'organismo deve nominare almeno un mediatore avvocato o laureato in giurisprudenza”. “1-ter. Nelle procedure di valore superiore ad € 5.000,00 le parti debbono essere assistite da un avvocato o un praticante abilitato al patrocinio, fermo restando l'obbligo della presenza personale della parte o di un suo procuratore generale o speciale. Non si applica l'art. 83, terzo comma Cpc”.

Il quinto comma, ritenuto costituzionalmente illegittimo in virtù dell'eccesso di delega di cui era affetto l'originario art. 5 del DLgs 28/10, viene riproposto nel medesimo tenore. Pertanto viene reintrodotta la seguente comma: “5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.

Di seguito, il sesto comma è sostituito dal seguente: “6. Il giudice, alla prima udienza di comparizione, nelle controversie i cui all'art. 5, comma 1, condanna la parte che non si sia presentata al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo alla ripetizione delle spese di mediazione in favore della parte più diligente”. In tal modo, nel caso in cui il giudice dovesse constatare la mancata comparizione di una delle due parti, dispone a suo carico unicamente il rimborso delle spese dell'incontro informativo.

All'art. 11, la rubrica, è sostituita dalla seguente: “conciliazione e proposta”.

Al terzo comma, dopo la cifra 2643 sono aggiunte le parole “e 2645”; le parole “per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” sono sostituite dalle seguenti: “la sottoscrizione del processo verbale viene autenticata dal mediatore ed il Conservatore dei Registri immobiliari è obbligato a trascriverla nei modi e nei termini di cui all'art. 2645-bis codice civile”.

Viene aggiunto, in fine, il seguente comma: “5-bis. Il regolamento dell'organismo può prevedere la possibilità che le parti deferiscano al mediatore, su base assolutamente volontaria, il potere di formulare una proposta risolutiva, eventualmente tra un minimo ed un massimo, accettata preventivamente. In tal caso, la proposta dirime la controversia e viene recepita nel verbale di conciliazione”.



Dopo l'art. 11, è aggiunto il seguente: “Art. 11-bis – Rapporti con eventuale arbitrato

1. Qualora, nel corso del procedimento di mediazione, s'intenda compromettere la controversia in arbitri, il mediatore conclude la procedura con un verbale di accordo che può anche contenere la convenzione di arbitrato. In tal caso, non sono dovuti gli ulteriori compensi per il raggiungimento dell'accordo.
2. Il mediatore non può essere anche arbitro della medesima controversia.
3. Qualora, nel corso di un procedimento di arbitrato, le parti dovessero decidere di attivare un procedimento di mediazione, l'arbitro sospende il giudizio e concede alle parti il termine il deposito dell'istanza di mediazione. Se nessuno deposita l'istanza nei termini assegnati, il giudizio arbitrale dev'essere riassunto entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato a cura della parte più diligente, altrimenti il procedimento si estingue e l'arbitro può richiedere alle parti l'intero compenso.
4. Qualora la mediazione delegata dall'arbitro si dovesse concludere positivamente, l'arbitro potrà richiedere alle parti solo il cinquanta per cento del compenso stabilito.
5. La presenza di clausola compromissoria non impedisce il ricorso al procedimento di mediazione preventivo, anche con riferimento alle opere pubbliche ed in genere alla pubblica amministrazione”.

All'art. 12, primo comma, le parole “nel cui circondario ha sede l'organismo” sono sostituite dalle seguenti: “nel cui circondario l'accordo è stato redatto”.

Viene introdotto, in fine, il seguente comma: “2-bis. Possono essere altresì omologati, alle medesime condizioni indicate dal primo comma, gli accordi raggiunti con l'assistenza di avvocati anche fuori dalla procedura di mediazione. In tali casi, gli avvocati attestano la non contrarietà del verbale o del lodo all'ordine pubblico o a norme imperative”.

L'art. 13 è sostituito dal seguente: “Art.13 - Spese processuali

1. Qualora una parte non si presenti in mediazione senza giustificato motivo o rifiuti una proposta di accordo ragionevole ed equilibrata, successivamente confermata dalle risultanze processuali, il giudice la condanna a rifondere tutte le spese processuali e di mediazione, applicando eventualmente l'art. 96 Cpc”.

All'art. 16, al secondo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il Ministero della Giustizia, negli anzidetti decreti, stabilisce le caratteristiche idonee a garantire adeguate competenze relazionali, giuridiche e tecniche dei mediatori, nonché gli obblighi di aggiornamento e di formazione continua”.

Al terzo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “nonché se l'organismo presenti caratteristiche organizzative e strutturali adeguate allo svolgimento delle mediazioni”.

All'art. 17, al secondo comma, dopo le parole “relativi al procedimento di mediazione” sono aggiunte le seguenti: “o prodotti durante il procedimento di mediazione”; in fine al medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: “ivi compreso i costi di notifica”.

Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “3-bis. Gli atti o i contratti di cui agli artt. 2643 e 2645 c.c. compiuti o sottoscritti in ottemperanza agli impegni presi in mediazione come da verbale di mediazione fanno parte integrante dello stesso e godono dei benefici fiscali di cui ai precedenti comma 1 e 3”.



Dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di procedimento di mediazione concluso all'incontro informativo, è dovuto unicamente un importo pari al contributo unificato per le mediazioni di valore fino ad € 1.100,00 e pari ad € 65,00 per le mediazioni di valore superiore, senza il pagamento di ulteriori diritti o indennità. La parte invitata in mediazione non dovrà corrispondere nulla all'organismo di mediazione per la mera comparizione all'incontro informativo.

5-ter. In caso di successivo espletamento del giudizio, detti costi potranno essere detratti dalla parte istante con quelli da sostenere per il pagamento del contributo unificato, mediante deposito della fattura dell'ente di mediazione al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

5-quater. Detta ultima disposizione non si applica in caso di mediazione espletata su ordine del giudice.

5-quinquies. Le indennità corrisposte agli organismi di mediazione per lo svolgimento dell'incontro informativo negli anzidetti casi, sono escluse dal campo IVA ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, limitatamente agli importi indicati nel comma 5-bis”.